

Buongiorno a tutti.

Torno a scrivervi per un aggiornamento (a cui ne seguiranno altri, visti i numerosi e continui interventi legislativi) relativo alle varie misure introdotte per contrastare gli aumenti dei costi dell'energia elettrica e del gas.

Partiamo dall'**energia elettrica**.

A) Per le imprese con potenza installata inferiore a 4,5 kW; non sono previste misure agevolative.

B) Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW e fino a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (DL Aiuti quater).

Il credito d'imposta in esame è:

- subordinato, nonché comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, alla circostanza che il prezzo per l'acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari);
- utilizzabile esclusivamente in compensazione (nei modelli F24), in base al decreto Aiuti quater, entro il 30 giugno 2023 (previa preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023).

C) Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (con potenza installata superiore a 16,5 kW), oltre ai Bonus precedenti (già fruiti), qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater).

Tale credito d'imposta è:

- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari);
- utilizzabile esclusivamente in compensazione (nei modelli F24), in base al decreto Aiuti quater, entro il 30 giugno 2023 (previa preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023).

Per quanto, invece, concerne il **GAS**:

alle imprese “non gasivore” (cioè diverse da quelle a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater), per usi energetici diversi dal riscaldamento.

Il credito d'imposta è:

- subordinato alla circostanza che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari);
- utilizzabile esclusivamente in compensazione (nei modelli F24), in base al decreto Aiuti quater, entro il 31 giugno 2023 (previa preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023).

In virtù di quanto sopra invito coloro che:

- hanno una potenza installata pari o superiore a 4,5 kW;
 - utilizzano gas per fini diversi dal riscaldamento;
 - ipotizzano di aver subito gli incrementi di costo suindicati,
- a rimandarci le fatture (relative ad energia elettrica e/o gas) del terzo trimestre 2019; nonché a farci avere quelle del terzo e quarto trimestre 2022 in formato non elettronico.

In tal modo potremo effettuare gli opportuni controlli e, per chi avrà diritto ad eventuali Bonus, determinarne gli importi e provvedere agli adempimenti del caso.

A presto
am